

Decreto Legislativo del Duce, 2 febbraio 1944, n. 59 (in Gazz. uff., 10 marzo, n. 58). — Modifica agli art. 42 e 49 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Il Duce della repubblica sociale italiana, Capo del governo:

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con decreto 5 marzo 1934, n. 585;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;

Sentito il consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dell'interno;

Decreta:

ART. 1. L'art. 42 del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvato con decreto 5 marzo 1934, n. 585 (1), viene sostituito dal seguente:

« Il podestà e il vice podestà dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti e che non siano capoluoghi di provincia sono nominati con decreto del Capo della provincia.

Nei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia la nomina del podestà e del vice podestà ha luogo con decreto del ministro dell'interno.

Il podestà e il vice podestà durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati ».

ART. 2. Il secondo comma dell'art. 49 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dal seguente:

« Per gli stessi motivi il podestà e il vice podestà nei comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o che siano capoluoghi di provincia possono essere revocati con decreto del ministro dell'interno; negli altri comuni con decreto del capo della provincia ».

ART. 3. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale d'Italia*, e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Dal quartier generale, 2 febbraio 1944-XXII.

MUSSOLINI.

Il ministro dell'interno: BUFFARINI.

V. il guardasigilli: PISENTI.